

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
PROVINCIA DI BARI

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE
AI SENSI DEL D.LGS. 507/93
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI MODALITA' RELATIVE

- ART.1 OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 2 DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 3 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE
- ART.4 TIPI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI
- ART.5 REVOCA
- ART.6 SOSPENSIONE
- ART.7 MODIFICA
- ART. 8 DECADENZA
- ART.9 RIMOZIONE DELLE OPERE
- ART.10 DURATA OCCUPAZIONE
- ART.11 ESPOSIZIONE DI MERCE
- ART. 12 ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE
- ART. 13 AFFISSIONI
- ART. 14 CARTELLI CONTRASSEGNI
- ART. 15 OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE DI MATERIALI
- ART.16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART.17 CAUZIONE

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA

- ART. 18 OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 19 ESCLUSIONI ED ESENZIONI
- ART. 20 RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
- ART. 21 SOGGETTI PASSIVI

TITOLO III

CRITERI DI APPLICAZIONE

- ART.22 GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 23 GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

TITOLO IV

PASSI CARRABILI

- ART. 24 PASSI CARRABILI E ACCESSO AI FONDI
- ART. 26 CONCESSIONE
- ART. 27 MODALITA' PER LA CONCESSIONE
- ART. 28 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 29 REVOCA
- ART. 30 TASSA

TITOLO V

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

- ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 32 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART.33 MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 34 RISCOSSIONI IN CONVENZIONE
- ART. 35 CONTRIBUENTI MOROSI
- ART. 36 RIMBORSI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

ART. 1 OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Sannicandro di Bari, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.lgs. 15.11.93 n.507 e successive modificazioni e integrazioni nonché del D.lgs. 447/97.
2. Per quanto attiene, in particolare, alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del c.d.s. approvato con D. lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei relativi Regolamenti di esecuzione.

ART. 2 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente Regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, finalizzata al rilascio da parte dell'Ente di un provvedimento di concessione per le occupazioni permanenti e di un'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Ai fini dell'individuazione dell'atto amministrativo di cui sopra e del pagamento della relativa tassa:
 - a) sono da considerarsi permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti di area pubblica;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Nella predetta domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, oltre le generalità:
 - a- la residenza o il domicilio;
 - b- il codice fiscale,
 - c- la località dell'area da occupare;
 - d- l'oggetto dell'occupazione,
 - e- la durata ed i motivi dell'occupazione;
 - f- la misura dello spazio o area da occupare,
 - g- la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
 - h- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; se richiesto dovrà essere allegato idoneo disegno.
4. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unità competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e dai regolamenti interi dell'Ente.

ART. 3
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate con propri provvedimenti dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata alla Sezione Tributi, per i provvedimenti di competenza.
3. L'atto di concessione o autorizzazione che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, eventuali prescrizioni speciali imposte dall'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in ripristino del suolo pubblico occupato, e con facoltà della A.C. di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
4. La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
5. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

ART. 4
TIPI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle autorizzazioni, se necessarie, o al parere degli uffici della Edilizia Privata.
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria. La tassa per l'occupazione temporanea è determinata applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.
6. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario

al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempre che le une e le altre non intralcino il traffico.

7. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all'ora, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.

ART.5 REVOCA

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni da' diritto al rimborso senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni del provvedimento.

ART. 6 SOSPENSIONE

1. Ove i motivi che danno adito alle revoca, previsti dal comma 1 dell'art.4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata
2. Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 7
MODIFICA

1. Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile dell'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

ART. 8
DECADENZA

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato.
 - b) L'uso improprio del diritto di occupazione o del suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti.
 - c) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
 - d) Il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e va notificato all'interessato.
3. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi indennizzi da parte della A.C. a favore del titolare della autorizzazione o concessione.
4. Ai fini del comma 2, l'ufficio tributi segnala il citato provvedimento di decadenza tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni da quello previsto per la naturale scadenza.

ART. 9
RIMOZIONE DELLE OPERE

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica della autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Per quanto riguarda le rimozione di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al c.d.s. approvato con D.lgs. n.285/92 e successive modificazioni.

ART.10 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 11 ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

ART.12 ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 13 AFFISSIONI

1. Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 14
CARTELLI E CONTRASSEGNI

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

ART. 15
OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE DI MATERIALI

1. Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione del Responsabile del servizio di P.M. delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
4. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili, delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 16
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia, lo spazio occupato, facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 17
CAUZIONE

1. Il Responsabile preposto, con proprio provvedimento, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Ha altresì la facoltà di pretendere idonea cauzione anche per i casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
3. Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

TITOLO II APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART.18 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al solo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windos, e simili infissi di carattere stabile, nonché occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 19 ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o del demanio statale.
2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferma restando le necessarie autorizzazioni;
 - a. occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero.
 - b. Occupazioni con tappeti o moquettes, vasi e fioriere in numero non superiore a 2 (poste a ridosso del muro.)
 - c. Occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie.
 - d. Occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere pubblico patrocinate dal Comune.
 - e. Occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Sono inoltre esenti dalla tassa:
 - a. le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - b. Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

- c. Le occupazioni mediante scalini e gradinate ubicati nel centro storico, come delimitato dall'ufficio urbanistico del Comune.

ART. 20 RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.lgs. 507/93, nonché quelle speciali indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Per le occupazioni effettuate mediante scalini e gradinate si applica una riduzione del 50%, fatta salva l'esenzione prevista dall'art.19 lettera c).

ART. 21 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.
2. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

TITOLO III CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 22 GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione, secondo i criteri e le modalità previste dalle tariffe allegate al presente Regolamento.
2. Ai fini della classificazione delle aree in categorie prevista dalla predetta tariffa, l'Ente individua la seguente distinzione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche:
1° categoria : Via Prof. Casamassima, , Via T. De Revel, Via Duca D'Aosta, Via A. Diaz, Via Gen. Dalla Chiesa, Via Giovanni XIII, Via Gen. Mondelli, Via Pertini, Via A.Volta, C.so Vittorio Emanuele, Via Marconi, Via Ponticello, Via N.Bavaro, P.zza Castello, P.zza Ing. Andriola Nicola, P.zza Cesare Battisti, P.zza XXIV Maggio, Largo Carmine, P.zza Ing. Chimienti, P.zza Dante, P.zza Losurdo , P.zza Moro, P.zza IV Novembre, P.zza Unità D'Italia, P.zza V. Veneto;
2° categoria comprende il restante territorio.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml) per le occupazioni non misurabili in mq..
4. Le tariffe sono quelle riportate nella tabella allegata al presente Regolamento e si suddividono in annuali per le occupazioni permanenti e giornaliere per le occupazioni temporanee.
5. Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

ART. 23

GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq o ml. Le tariffe sono quelle riportate nella tabella allegata all'atto di cui al comma 1 dell'art. 19 del presente regolamento
2. Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

ART.24

MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D. lgs. 507/93.
2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area soggetta a tassa, con riferimento ai punti esterni della effettiva occupazione.
4. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

TITOLO IV PASSI CARRABILI

ART.25

PASSI CARRABILI E ACCESSO AI FONDI

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private sgravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
2. Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con procedure e modalità previste dal comma 8. art. 44 del Dlgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 26 CONCESSIONE

1. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o dal Funzionario Delegato, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento comunque previa verifica:

- a. del rispetto della normativa edilizia e del Codice della strada;
- b. della esistenza dei manufatti (marciapiede o altro);
- c. delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d. della superficie di suolo pubblico occupato

2. Una copia della concessione sarà inviata all'Ufficio Tributi per i provvedimenti di competenza.

ART. 27 MODALITA' PER LA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile, deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, alla A.C., secondo le modalità previste dall' art.3 del presente Regolamento.

ART. 28 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare di ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dello spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto: in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art.8 del presente Regolamento.

ART. 29
REVOCA

1. I passi carrabili autorizzati per gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del C.D.S. a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale e comunque come da Ordinanza Sindacale .

ART. 30
TASSA

1. I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.lgs.507/93.
2. La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

TITOLO V
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART. 31

1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, designato ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 507/93, provvede all'organizzazione, alla gestione e all'accertamento della tassa avvalendosi dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.
2. In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici.

ART.32
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare al Funzionario Responsabile la denuncia di cui all'art. 50 del D.lgs.507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dalla A.C..
2. La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di una solo degli elementi compresi nella occupazione stessa.

ART. 33
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Sannicandro di Bari o mediante pagamento presso lo sportello della Tesoreria Comunale.

2. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art.24.

3. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto può essere effettuato all'incaricato della Unità Organizzativa Tasse e Tributi, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio e dall'Economo Comunale.

ART. 34 RISCOSSIONI IN CONVENZIONE

1. Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art.45 del D.lgs. 507/93.

Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

ART. 35 CONTRIBUENTI MOROSI

1. A carico dei contribuenti morosi al pagamento della tassa, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali.

2. In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica, si intendono decadute di diritto; qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

ART. 36 RIMBORSI

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestato del pagamento.

2. L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90gg. dalla richiesta.

3. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi come per legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo dei suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs.507/93.

ART.38
SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa, si applica il D.lgs. 473/97 fatta salva l'applicazione di ulteriori e speciali sanzioni amministrative disciplinate dall'Ente e/o dalla legge per le violazioni degli obblighi fissati dal presente Regolamento e aventi carattere non tributario.

ART. 39
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e Regolamentari vigenti.

COMUNE DI SANNICANDRODI BARI

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASA
TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico(art. 44 del D.lgs.507/93):	
per ogni metro quadro per anno:	
Categoria prima	26,34
Categoria seconda	17,56
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 65% art. 44 comma 1 lett. c)	
Categoria prima	9,22
Categoria seconda	6.15
C) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione di carburante. Per ogni metro quadrato e per anno.(riduzione del 50%, art. 44 comma 10)	
Categoria prima	13.17
Categoria seconda	8.75
D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)	
Categoria prima	13.17
Categoria seconda	8.75
E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% art. 44 comma 9)	
Categoria prima	7.90
Categoria seconda	5.26
F) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.lgs. 507/93. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:	
Per ogni Km lineare o frazione e per anno	193.70
G) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di Euro 25.80 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.(art. 47, 507/93)	

H) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art.48 507/93). Per ogni apparecchio e per anno:	
Centro abitato	15.49
Zona limitrofa	11.62
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7.75
I) Distributori di carburante:	
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno (art. 48 507/93):	
Centro abitato	46.48
Zona limitrofa	38.73
Sobborghi e zone periferiche	23.24
Frazioni	7.75
Ai sensi dell'art. 48 comma 3, la tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.	
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali (art. 48 com.4-5-6)	
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (art. 45 del D.lgs 507/93). Tariffa giornaliera:	
Categoria prima	2.06
Categoria seconda	1.24
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata :	
Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni	
Categoria prima	1.55
Categoria seconda	0.93
Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%)	
Categoria prima	0.77
Categoria seconda	0.46
Oltre le 18 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:	
Categoria prima	2.06
Categoria seconda	1.24
Oltre le 18 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%)	
Categoria prima	1.03
Categoria seconda	0.62

PARERE DEGLI UFFICI

art. 53 Legge 8-6-1990 n. 142
 modificato con legge 15-5-1997 n. 127 e
 con Legge 3-8-1999 n. 265

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 65%.	
C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%	
D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.	
E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini all'art. 46 del D.lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.	
F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).	
G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.	
H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta indicata alla lettera A) del 30%.	
I) Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.lgs. 507/93. La tassa è determinata forfetariamente come segue:	
a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30gg.	12.91
b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.	15.49
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:	
a) fino a 90 gg.	
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 30%
c) di durata superiore a 180gg.	+50%
	+100%
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% in unica soluzione con versamento anticipato.	
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM FOR THE RECORD
DATE: 10/10/68
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]

4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]

PARERE DEGLI UFFICI
art. 53 Legge 8-6-1990 n. 142
modificato con legge 15-5-1997 n. 127 e
con Legge 3-8-1999 n. 265

ex art. 48 D.lgs 267/00

OGGETTO: - Revoca delibera CC. n. 14 del 29.09.2000 -
Approvazione nuovo regolamento "Cassa per
l'occupazione del suolo e altre aree pubbliche -

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Visto, parere POSITIVO in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione controfirmata e predisposta

Il 25-3-2001 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Firma) 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visto, parere in ordine alla sola regolarità contabile,
con prenotazione della spesa di L. all'intervento
(cap.)
(IMPEGNO Provv. - Defin.) che presenta la ulteriore disponibilità
di L.

Il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Firma)

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Vitantonio Clarizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Calzetta

N. 395/27

PUBBLICAZIONE

19 APR. 2004

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Calzetta

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, li 19 APR. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica Calzetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 19 APR. 2004
al 04/17/04

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Vitantonio Clarizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Calzetta

N. 390/07

PUBBLICAZIONE

19 APR. 2004

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Calzetta

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, li 19 APR. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica Calzetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 19 APR. 2004
al 04/05/04

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to